

Il presente verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Demetrio DELFINO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA



CITTA' DI REGGIO CALABRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 59 del 10 NOVEMBRE 2015

PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità tecnica (Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267) IL RESPONSABILE 	PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità contabile (Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267) IL RESPONSABILE
---	---

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO D. LGS 267/00 - ART. 194 LETT. A TUEL - EREDI CATANOSO GIULIANA - LANDI CLAUDIO M.V. - LANDI EVANGELINA - LANDI GIUSEPPE - LANDI ROBERTO - SENT. 128/2015 CONSIGLIO DI STATO. FASC. 16004/C DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 166 DEL 03.11.2015

L'anno **duemilaquindici** il giorno **dieci** del mese di **novembre**, alle ore **11.35**, nella sala delle Adunanze consiliari presso Palazzo San Giorgio, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio prot. n.**158210** del **06.11.2015** si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria di prima convocazione. Presiede la seduta il Presidente del Consiglio, Sig. **Demetrio DELFINO**. Risultano presenti il Sindaco e n. **27** Consiglieri, come dal seguente prospetto:

N. 7050 Reg.

Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio online ai sensi dell'art. 32, comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69, e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

Reggio Calabria, li **18 NOV. 2015**

L'INCARICATO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi a partire dal **18 NOV. 2015**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

è divenuta efficace il **10 NOV. 2015**:

Perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs 18/8/2000, N.267.

Perché decorso il 10° giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs 18/8/2000, N.267.

Reggio Calabria, li **18 NOV. 2015**

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA

N.	Cognome e Nome	Presenza	N.	Cognome e Nome	Presenza
1	FALCOMATA' Giuseppe - Sindaco	SI	24	DATTOLA Lucio	SI
2	ALBANESE Rocco	SI	25	CARACCILO Maria Antonietta	SI
3	BOVA Filippo	NO	26	D'ASCOLI Giuseppe	SI
4	BRUNETTI Paolo	SI	27	DATTOLA Luigi	SI
5	BURRONE Filippo	SI	28	IMBALZANO Pasquale	SI
6	CASTORINA Antonio	NO	29	MAIOLINO Antonino	SI
7	DELFINO Demetrio	SI	30	MARINO Demetrio	SI
8	GANGEMI Francesco	SI	31	MATALONE Antonino	NO
9	IACHINO Nancy	NO	32	PIZZIMENTI Antonio	SI
10	IMBALZANO Emiliano	SI	33	RIPEPI Massimo Antonio	SI
11	LATELLA Giovanni	SI			
12	MARRA Vincenzo	SI			
13	MARTINO Demetrio	SI			
14	MAURO Riccardo	SI			
15	MILETO Antonino	NO			
16	MINNITI Giovanni	SI			
17	MISEFARI Valerio	SI			
18	NOCERA Antonino	SI			
19	PARIS Nicola	SI			
20	QUARTUCCIO Filippo	SI			
21	RUVOLO Antonio	SI			
22	SERA Giuseppe Francesco	SI			
23	SERRANO' Paola Maria	SI			

Sono altresì presenti alla seduta senza diritto di voto, gli assessori Sigg.ri: Anghelone Saverio, Neri Armando, Neto Mattia Fortunata, Marino Giuseppe, Marcianò Angela e Muraca Giovanni. Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa **Giovanna Antonia ACQUAVIVA** incaricata della redazione del verbale. Il Presidente invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Aprè la discussione sull'argomento posto al 3° punto dell'Odg. avente ad oggetto "RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO D. LGS 267/00 - ART. 194 LETT. A TUEL - EREDI CATANOSO GIULIANA - LANDI CLAUDIO M.V. - LANDI EVANGELINA - LANDI GIUSEPPE - LANDI ROBERTO - SENT. 128/2015 CONSIGLIO DI STATO. FASC. 16004/C DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 166 DEL 03.11.2015 " e concede la parola al Consigliere Rocco Albanese, che relaziona in merito.

Prima dell'inizio della discussione, esce dall'aula il Consigliere Lucio Dattola.

Pone quindi in votazione, per alzata di mano, la delibera in discussione, che viene approvata a maggioranza dai 25 presenti in aula, con il seguente esito: **voti favorevoli 19** (FALCOMATA', ALBANESE, BRUNETTI, BURRONE, DELFINO, GANGEMI, IMBALZANO Emiliano, LATELLA, MARRA, MARTINO, MAURO, MINNITI, MISEFARI, NOCERA, PARIS, QUARTUCCIO, RUVOLO, SERA E SERRANO'; **voti contrari 6** (CARACCILO, DATTOLA Luigi, IMBALZANO Pasquale, MARINO, PIZZIMENTI e RIPEPI).

IL PRESIDENTE ne proclama l'esito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE con ricorso n. 1069/2002 contro il Comune di R.C. e contro l'Ente Nazionale di Assistenza al Volo -ENAV s.p.a., proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, la signora Giuliana Catanoso, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Panuccio, chiedeva l'accertamento dell'illegittimità del protrarsi dell'occupazione d'urgenza dei terreni di sua proprietà, siti nella collina di Mortara-località Piani di Plutino di Pellaro (catasto partita 1109, fogl.2, part.189-190-191) e il riconoscimento del risarcimento del danno da mancato godimento dei terreni e dalla perdita del diritto di proprietà derivata dalla irreversibile trasformazione degli stessi terreni, oggetto di acquisizione da parte del Comune per l'esecuzione di opere di adeguamento del sedime aeroportuale dell'Aeroporto dello Stretto, giusta deliberazione G.M. 4067 del 21/10/1991 ed occupazione d'urgenza disposta in data 21/12/1991 (FASC.16004/C);

CHE il T.A.R., con la sentenza n. 231/2004, previa estromissione dal giudizio dell'ENAV, accoglieva il ricorso sopra esposto dichiarava l'acquisto di proprietà (intervenuto il 24/1/1997) da parte del Comune, per occupazione acquisitiva delle aree sopra riportate per complessivi mq 50.647 e conseguentemente condannava il Comune al pagamento in favore di Catanoso Giuliana della somma complessiva di € 1.772.645,00 oltre rivalutazione, interessi legali e delle spese e competenze di giudizio;

CHE, avverso la predetta sentenza il Comune di Reggio Calabria proponeva ricorso dinanzi al Consiglio di Stato che, con sent. 6124/2007, confermava l'estromissione dell'ENAV ed ordinava al Comune di Reggio Calabria:

- a. di verificare l'opportunità di restituire alla proprietaria i suoli occupati ovvero di acquisirli con idoneo atto traslativo ovvero anche con decreto di acquisizione ex art. 43 DPR 8/6/2001, n.327;
- b. di provvedere a risarcire il danno relativo al periodo di utilizzazione sine titulo;
- c. di tenere conto ai fini della quantificazione della somma a titolo di ristoro, delle indicazioni fornite dalla ricorrente vittoriosa in ordine al regime urbanistico delle aree occupate nei periodi di riferimento e di tutti i criteri utili alla individuazione delle varie voci di danno; compensando, altresì, le spese di lite del doppio grado di giudizio;

- d. quanto ad € 427.093,60, sull'intervento 1.01.08.08 (cap. 1027999) del bilancio pluriennale 2015/2017, annualità 2017, in conto all'impegno pluriennale n. 61/2017 assunto con la delibera G.C. n. 166/2015, da pagare entro la data del 30 marzo 2017;
- e. quanto ad € 425.128,88, sull'intervento 1.01.08.08 (cap. 1027999) del bilancio pluriennale 2015/2017, annualità 2017, in conto all'impegno pluriennale n. 61/2017 assunto con la delibera GC n. 166/2015, da pagare entro la data del 30 giugno 2017;

DI DISPORRE, in base all'art. 23, comma 5, della legge n.289/2002, l'invio della deliberazione consiliare di riconoscimento del debito di cui alla presente proposta alla competente procura della Corte dei Conti.

Il Presidente del Consiglio preso atto dell'esito della votazione, propone al Consiglio che la presente deliberazione venga dichiarata immediatamente eseguibile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udita la proposta del Presidente del Consiglio;

Con votazione favorevole resa **a maggioranza** dai 25 presenti in aula, con il seguente esito: **voti favorevoli 19** (FALCOMATA', ALBANESE, BRUNETTI, BURRONE, DELFINO, GANGEMI, IMBALZANO Emiliano, LATELLA, MARRA, MARTINO, MAURO, MINNITI, MISEFARI, NOCERA, PARIS, QUARTUCCIO, RUVOLO, SERA E SERRANO', **voti contrari 6** (CARACCILOLO, DATTOLA Luigi, IMBALZANO Pasquale, MARINO, PIZZIMENTI e RIPEPI)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza della sua attuazione, ai sensi dell'art. 134 del D. Lg. N.267/2000.

CHE con ricorso per ottemperanza la sig. Catanoso Giuliana (e successivamente e di Lei eredi Landi Giuseppe, Landi Claudio Maria Vincenzo, Landi Evangelina e Landi Roberto), chiedevano l'adozione di misure idonee nell'esecuzione della decisione inerente la sent. 6124/2007;

CHE il Comune di Reggio Calabria, costituitosi nel predetto ricorso, rappresentava che, benché alla controparte fosse stata trasmessa una stima relativa al valore dell'intera area oggetto di espropriazione, l'Ente non aveva ricevuto alcun riscontro in merito e, quindi, sollecitava la nomina di un CTU per la quantificazione del danno stante la sopravvenuta declatoria di incostituzionalità dell'art. 43 DPR 327/2001;

CHE con sent. 6862/2011, notificata in data 27/1/2012, il Consiglio di Stato si pronunciava in merito al suddetto ricorso per ottemperanza disponendo la nomina di un commissario ad acta che, stante l'inerzia dell'amministrazione Comunale, si sarebbe dovuto sostituire all'Amministrazione inadempiente adottando tutti gli atti volti ad assicurare la piena e corretta esecuzione della decisione n. 6124/2007, entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di notifica della decisione, avvenuta in data 27/01/2012, successivamente prorogato di ulteriori giorni 60, ordinanza n. 1823/2012 del Consiglio di Stato;

CHE in data 26/10/2012 il Commissario ad acta con prot. 349061/SIAR del 22/10/12 Regione Calabria, acquisito dall'Avvocatura Civica al prot. 158618 del 26/10/2012, depositava il "Provvedimento coattivo sanante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis DPR 327/200", quantificando l'importo dovuto in € 2.204.801,99;

CHE, avverso il predetto provvedimento del Commissario ad acta, il Comune proponeva reclamo ex art. 114 comma 6 C.P.A. contestando la determinazione eccessiva del valore del terreno;

CHE analogo reclamo, ex art. 114 comma 6 C.P.A., veniva depositato dai sigg. Landi Claudio Maria Vincenzo, Landi Evangelina, Landi Giuseppe, Landi Roberto, tutti eredi della signora Giuliana Catanoso, vedova Landi, per la revoca, l'annullamento e/o la rettifica del Decreto predisposto dal Commissario ad acta;

CHE con sentenza non definitiva n. 2465/2014 il Consiglio di Stato, sul reclamo proposto dalle parti, ordinava al Commissario ad acta di fornire chiarimenti in merito a quanto esposto dai reclamanti nonché sui criteri di calcolo effettuati e sui criteri di quantificazione utilizzati;

CHE, con sentenza n. 128/2015 con la quale il Consiglio di Stato pronunciandosi definitivamente accoglieva parzialmente le argomentazioni dei sigg. Landi, rigettando le ragioni di reclamo proposte dal Comune ed ordinando al Commissario di dare esecuzione alla propria decisione;

CHE con nota prot. 126644/SIAR del 23/4/15 (Regione Calabria), acquisita dall'Avvocatura Civica al prot. 62438 del 28/4/15, il Commissario ad acta, arch. Mariangela Cama, ha inviato la relazione contenente la nuova quantificazione di € 2.873.151,00 ed il nuovo provvedimento coattivo sanante, adottato ai sensi dell'art. 42 bis DPR 327/2001, sostitutivo del precedente, con il quale ha demandato al Settore Avvocatura Civica il coordinamento dei settori comunali per l'espletamento degli adempimenti previsti dal nuovo provvedimento coattivo sanante.

DATO ATTO il Settore Avvocatura Civica al fine di coordinare l'attività dei diversi settori comunali finalizzata all'espletamento degli adempimenti previsti dal nuovo provvedimento coattivo sanante ha:

- a. con nota prot. 70987 del 13/05/2015 indirizzata a tutti i dirigenti interessati, convocato apposita riunione per l'espletamento degli adempimenti di cui al decreto del Commissario

ad acta adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis del DPR 327/2001, in esecuzione della sentenza 128/2015 del Consiglio di Stato;

- b. con prot. 79824 del 28/5/15, trasmesso - copia della sentenza 128/2015 Consiglio di Stato unitamente alla relazione di esecuzione e del provvedimento coattivo sanante adottati ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis del DPR 327/2001 - alla Corte dei Conti-sez. Giurisdizionale per la Calabria;
- c. con nota prot. 82662 del 04.06.2015 ha aggiornato l'Amministrazione comunale ed il Commissario ad acta sulle iniziative assunte,

DATO ATTO, altresì,

- a. che con e.mail del 26/05/2015, acquisita al prot. 78906 /15 dall'Avvocatura Civica, il Dirigente del Settore Programmazione Economica e Finanziaria ha inviato alla Cassa Depositi e Prestiti la relazione e il relativo provvedimento coattivo sanante, riferendo che "Poiché non è stato approvato ancora il bilancio di previsione per l'esercizio 2015 e vi sono quindi difficoltà ad adempiere a quanto disposto dal Commissario ad acta con gli ordinari strumenti finanziari, si chiede a codesto Istituto di comunicare se è possibile ricorrere all'istituto della devoluzione o diverso utilizzo di mutui già contratti con l'Ente per finanziare la spesa discendente dalla sentenza succitata e dal relativo provvedimento commissariale, che ovviamente dovrà essere oggetto di riconoscimento ai sensi dell'art.194 del TUEL";
- b. che, con successiva e.mail del 15/06/2015, acquisita in pari data dal protocollo Avvocatura Civica, il Dirigente del Settore Programmazione Economica e Finanziaria ha escluso la possibilità di fare ricorso all'istituto della devoluzione o diverso utilizzo di mutui già contratti dall'Ente per finanziare la spesa discendente dal provvedimento commissariale;

RITENUTA la necessità di finanziare l'importo in questione rateizzandolo su più annualità, sulla base di un accordo con le parti creditrici;

RILEVATO che dopo diverse riunioni finalizzate a definire un accordo di rateizzazione ha fatto seguita la proposta dei Sigg.ri Landi Claudio Maria Vincenzo, Landi Evangelina Landi Giuseppe e Landi Roberto di concedere la rateizzazione del debito - discendente dalla quantificazione effettuata dal Commissario ad Acta in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n.6124/2007 - in sei rate per un totale complessivo di € 2.843.152,86, comprensivo delle spese legali di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n.6862/2011 nonché degli interessi legali ed al netto della somma di €.53.308,30, dagli stessi signori Landi dovuta, quanto ad €.36.075,16, a titolo di rimborso del 50% della tassa di registrazione della sentenza di primo grado, quanto ad €.17.233,14, a titolo di restituzione delle spese legali di cui alla sentenza di primo grado successivamente compensante dal Consiglio di Stato, a condizione che il Comune provveda al pagamento del debito con i seguenti importi, termini e condizioni:

- 1^ rata di € 355.996,31, entro il 30/09/2015;
- 2^ rata di € 353.050,22 entro il 30/12/2015;
- 3^ rata di € 855.295,63, entro il 30/06/2016;
- 4^ rata di € 426.588,22, entro il 30/09/2016;
- 5^ rata di € 427.093,60, entro il 30/03/2017;
- 6^ rata di € 425.128,88, entro il 30/06/2017.

VISTA la nota prot.133790 del 23.09.2015 con la quale i signori Landi, a mezzo del loro procuratore hanno autorizzato il pagamento della prima rata in un'unica soluzione da corrispondere entro il 30 novembre 2015.

DATO ATTO che da una verifica effettuata dal Settore Avvocatura Civica, la somma dovuta a titolo di spese legali per la sentenza del Consiglio di Stato n.6862/2011 è stata liquidata con determina dirigenziale del medesimo Settore n.270/2012;

DATO ATTO che con deliberazione n. 166 del 03.11.2015, la Giunta Comunale ha deliberato di proporre al Consiglio Comunale il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio in questione, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, ai fini del successivo pagamento rateizzato per come concesso dal creditore;

DATO ATTO che la predetta spesa trova copertura nell'atto deliberativo della Giunta Comunale n. 166 del 03.11.2015

VISTO il parere favorevole dei Revisori dei Conti espresso ai sensi dell'art. 239, comma 2, lett. b), n. 6), del D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione consiliare competente, giusta nota prot. n. 159319 del 09.11.2015;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 33 del Regolamento di contabilità del Comune;

PRESO ATTO dell'esito della votazione sopra riportata e proclamato dal Presidente

DELIBERA

DI RICONOSCERE, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, per le motivazioni di cui in premessa, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dal provvedimento di cui alla nota del Commissario ad acta, arch. Mariangela Cama, prot. 126644/SIAR del 23/4/15 (Regione Calabria), relativa all'esecuzione della sentenza della Consiglio di Stato n.6124/2007 quantificato nell'ammontare complessivo di €. 2.838.885,37, giusta proposta della Giunta Comunale n. 166 del 03.11.2015, che qui si approva;

DI CONFERMARE, conseguentemente, l'impegno di spesa assunto con la citata deliberazione G.C. n. 166/2015 a favore dei signori Landi Claudio Maria Vincenzo (LND CLD 60C27 H224R), Landi Evangelina (LND VGL 69R61 H224C) Landi Giuseppe (LND GPP 54H11 H224C) e Landi Roberto (LND RRT 55R28 H224I) per l'importo complessivo di €. 2.838.885,37, facendone imputazione, conformemente alla dilazione di pagamento concessa per come segue:

- a. quanto ad €. 704.779,04, sull'intervento 1.01.08.08 (cap. 1027999), del bilancio annuale 2015, in conto all'impegno n. 6118/2015, assunto con la delibera G.C. n. 166/2015, 2269, da pagare entro la data del 30 novembre 2015, al netto della somma di €. 4.267,49, da imputare in conto all'impegno n. 2269, sub 8 /2012, RR.PP. 2012, già assunto con determina del Settore Avvocatura Civica, Reg. Sett. N.270/2012, anch'essa da pagare entro la data del 30 novembre 2015;
- b. quanto ad € 855.295,63, sull'intervento 1.01.08.08 (cap. 1027999) del bilancio pluriennale 2015/2017, annualità 2016, in conto all'impegno pluriennale n. 183/2016 assunto con la delibera G.C. n. 166/2015, da pagare entro la data del 30 giugno 2016;
- c. quanto ad € 426.588,22, sull'intervento 1.01.08.08 (cap. 1027999) del bilancio pluriennale 2015/2017, annualità 2016, in conto all'impegno pluriennale n. 183/2016 assunto con la delibera G.C. n. 166/2015, da pagare entro la data del 30 settembre 2016;